



ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA

CAPITOLATO SPECIALE



INDICE

Art. 1.	DEFINIZIONI	3
Art. 2.	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
Art. 3.	VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO E DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI	4
Art. 4.	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	5
Art. 5.	MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	6
Art. 6.	SERVIZI CONNESSI	9
Art. 7.	COORDINATORE DEL SERVIZIO (CS)	10
Art. 8.	PENALI SUI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI	10
Art. 9.	MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	12
Art. 10.	GARANZIA DEFINITIVA E RESPONSABILITA' CIVILE	13
Art. 11.	SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI	15
Art. 12.	REVISIONE PREZZI	15
Art. 13.	OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI	15
Art. 14.	RISOLUZIONE E RECESSO	16
Art. 15.	OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO.	19
Art. 16.	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	20
Art. 17.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	21



Art. 1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato speciale si intende:

Codice	Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii Codice dei contratti pubblici
Amministrazione	Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nello specifico l'Area Patrimonio e Servizi Economali, che stipula l'Accordo Quadro
Aggiudicatario	Operatore economico che sottoscrive l'Accordo Quadro e stipula i contratti attuativi
Accordo Quadro	Accordo concluso tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario, finalizzato a definire le regole per la stipula di singoli contratti attuativi per le esigenze dell'Amministrazione, secondo quanto descritto nel presente Capitolato
Capitolato	Il presente documento, redatto in articoli, contenente la descrizione del servizio oggetto dell'Accordo Quadro, delle relative attività e degli obblighi connessi
Contratto attuativo	L'atto con il quale l'Amministrazione affida all'Aggiudicatario i singoli servizi, sulla base e secondo le regole dell'Accordo Quadro
Responsabile del procedimento (RUP)	Figura di controllo e coordinamento nominata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del Codice per le procedure inerenti l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la stipula dei contratti attuativi
Coordinatore del Servizio (CS)	Figura di riferimento nominata dall'Aggiudicatario con il compito di coordinare le attività previste dall'Accordo Quadro e fungere da referente operativo per l'Amministrazione
Modulo	Unità di misura dello spazio pubblicitario sui diversi quotidiani



Art. 2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 54 del Codice, intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico per il servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara relativi alle procedure per l'acquisizione e per la concessione di lavori, servizi e forniture ad evidenza pubblica e lo svolgimento di servizi connessi, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato. Il servizio potrà, altresì, riguardare la pubblicazione di avvisi di informazioni complementari, di proroga termini o di rettifica con riapertura termini.

Le pubblicazioni potranno essere effettuate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale e a maggiore diffusione locale come individuati in offerta dall'Aggiudicatario.

I bandi e gli avvisi, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del Codice, devono essere pubblicati conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 72 e 73 del Codice e al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016. L'Aggiudicatario si impegna, in ogni caso, ad eseguire il servizio in conformità ad eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro.

Art. 3. VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO E DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

L'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro è pari ad Euro 82.000,00 + IVA. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.

Il valore dell'Accordo Quadro è stato stimato facendo riferimento al costo medio sostenuto dall'Amministrazione per la pubblicazione di bandi e avvisi di gare di importo superiore alla soglia comunitaria (pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno attualmente in abbonamento gratuito per l'Amministrazione, e due quotidiani a maggiore diffusione locale) calcolato per un numero presunto di 20 procedure di gara che si prevede di pubblicare durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro, secondo gli atti programmatici di Ateneo.



Il valore economico indicato per l'Accordo Quadro non costituisce determinazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica l'importo massimo dell'Accordo stesso.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione nei confronti dell'Aggiudicatario e non è impegnativa circa l'affidamento a quest'ultimo di contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito.

I singoli contratti attuativi saranno stipulati nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche dell'Amministrazione. Ciascun singolo contratto attuativo riguarderà uno specifico bando o avviso da pubblicare nelle Gazzette e, a rotazione, nei quotidiani indicati in offerta dall'Aggiudicatario.

Il corrispettivo di ciascun contratto attuativo, IVA esclusa, sarà determinato dalla somma dei seguenti importi:

- costo di pubblicazione sulla GURI, bolli inclusi, come calcolato dall'Istituto Poligrafico Zecca e dello Stato SPA secondo le tariffe ufficiali vigenti;
- costo di pubblicazione sui quotidiani, determinato in base ai relativi costi a modulo indicati in offerta dall'Aggiudicatario, moltiplicati per il numero dei moduli necessari per ciascuna testata;
- costo relativo al compenso (costo di intermediazione) dovuto per lo svolgimento del servizio, determinato in base alla percentuale indicata in offerta, calcolata sul totale dei costi sopraindicati (costo GURI + costo pubblicazione quotidiani).

Art. 4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'Aggiudicatario della procedura di gara ha una durata temporale di un anno (12 mesi) decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo ovvero dalla data di esecuzione in via d'urgenza del servizio, salvo la minor durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo dell'Accordo stesso, in relazione alla somma degli importi dei singoli contratti attuativi stipulati e salvo l'eventuale proroga di ulteriori quattro mesi, su comunicazione scritta all'Aggiudicatario, a seguito del mancato



raggiungimento, allo scadere del dodicesimo mese, dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può stipulare i singoli contratti attuativi.

Art. 5. MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

In occasione dell'esigenza della pubblicazione di un bando/avviso di gara, l'Amministrazione provvederà ad inviare all'Aggiudicatario, mediante mail, all'indirizzo che sarà comunicato dall'Aggiudicatario stesso, una richiesta di preventivo corredata dai testi da pubblicare sulla GUUE e sulla GURI e dall'estratto da pubblicare sui quotidiani.

L'Aggiudicatario a seguito della ricezione della richiesta di pubblicazione, dovrà inviare, **entro massimo un giorno lavorativo**, il preventivo di spesa, contenente quanto di seguito indicato:

- a) GUUE: prima data utile per l'invio;
- b) GURI: numero e data della prima pubblicazione utile; numero delle righe del testo come impaginato per la pubblicazione; costo di pubblicazione, IVA esclusa; costo dei bolli;
- c) QUOTIDIANI: per ciascuna testata prima data utile per la pubblicazione; numero dei moduli necessari; costo complessivo, IVA esclusa, determinato in base agli importi offerti a modulo moltiplicato per il numero dei moduli occorrenti;
- d) importo del compenso, IVA esclusa, in base alla percentuale indicata in offerta, calcolata sulla somma dei costi sopraindicati (costo GURI + costo pubblicazione quotidiani);
- e) totale importo imponibile, totale importo IVA, totale costo pubblicazione.

L'Amministrazione, verificata la coerenza degli importi calcolati nel preventivo di spesa formulato rispetto ai costi indicati in offerta, provvederà a stipulare il relativo contratto attuativo, confermando la pubblicazione nelle date proposte o in date successive da concordare con l'Aggiudicatario. Per ciascun contratto attuativo, è a carico dell'Aggiudicatario l'imposta di bollo pari ad Euro 16,00.

I testi delle pubblicazioni inviati dall'Amministrazione non dovranno in alcun modo subire modifiche sostanziali. L'Aggiudicatario è tenuto alla verifica della



rispondenza fra i testi inviati dall'Amministrazione e i testi trasmessi dallo stesso per la pubblicazione.

5.1 - Pubblicazione sulla GUUE

L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla redazione e alla trasmissione per via telematica all'Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea (https://simap.ted.europa.eu/it IT/web/simap/sending-electronic-notices) dei formulari compilati e inviati dall'Amministrazione, per la successiva pubblicazione sul supplemento della GUUE dedicato agli appalti.

5.2 - Pubblicazione sulla GURI

Come prescritto all'art. 2 co. 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.

Ai sensi della vigente disciplina, avvisi e bandi di rilevanza comunitaria non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della loro trasmissione alla Commissione Europea. Essi, inoltre, non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli equivalenti bandi ed avvisi trasmessi alla Commissione Europea e devono menzionare la data di trasmissione dell'avviso o bando alla GUUE.

In relazione alle pubblicazioni sulla GURI nella parte V Serie Speciale - Contratti pubblici, ricevuto il testo da pubblicare dall'Amministrazione e senza apportare alcuna modifica sostanziale allo stesso, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla redazione del formulario, ottimizzando lo spazio di pubblicazione del testo al fine di consentire, ove possibile, il contenimento dei costi, nel pieno rispetto delle regole generali, tipografiche e redazionali previste dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA. I testi dovranno poi essere trasmessi dall'Aggiudicatario utilizzando le modalità e le tempistiche stabilite dall'Istituto Poligrafico.



Nel calcolare i costi, l'Aggiudicatario applicherà le tariffe ufficiali, vigenti al momento della pubblicazione dei bandi e degli avvisi, previste dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA, senza maggiorazione né riduzione alcuna.

5.3 – Pubblicazione sui quotidiani

I bandi e gli avvisi sono pubblicati per estratto sui quotidiani dopo dodici giorni dalla trasmissione alla GUUE, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui agli articoli da 60 a 63 del Codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del Codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale.

Tutti i bandi e gli avvisi saranno pubblicati gratuitamente sul quotidiano (a diffusione nazionale) *Gazzetta Aste e Appalti Pubblici* al quale l'Amministrazione è attualmente abbonata. Le altre testate (una a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale) saranno, di volta in volta, individuate dall'Aggiudicatario, fra quelle indicate in offerta, in base al principio di rotazione.

L'Aggiudicatario dovrà comprovare, qualora richiesto dall'Amministrazione, la rispondenza, con riferimento alle testate indicate, ai criteri delineati nell'art.3 del D.M. MIT 2 dicembre 2016 della diffusione nazionale e della maggiore diffusione a livello locale.

L'Aggiudicatario dovrà:

- prenotare gli spazi pubblicitari sui quotidiani nei giorni previsti per la pubblicazione;
- redigere gli avvisi nel rispetto delle regole grafiche ed editoriali previste da ciascun quotidiano e svolgere ogni altra attività necessaria alla pubblicazione.

Le pubblicazioni sui quotidiani dovranno essere effettuate utilizzando una tipologia di carattere (grandezza e font) che permetta sia una buona leggibilità che il contenimento dei costi.



Qualora la pubblicazione dei testi richieda più di un modulo, per calcolare il costo per ciascun quotidiano, il prezzo del singolo modulo sarà moltiplicato per il numero dei moduli occorrenti.

Effettuate le pubblicazioni relative a ciascun contratto attuativo, **entro dieci giorni** lavorativi dall'ultima pubblicazione, e in ogni caso prima dell'invio della relativa fattura, l'Aggiudicatario deve trasmettere via mail all'Amministrazione tutti i giustificativi di stampa in formato digitale.

L'Aggiudicatario deve gestire i rapporti ed effettuare i pagamenti direttamente con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA e con i quotidiani.

L'Aggiudicatario deve predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atte a garantire elevati livelli nello svolgimento del servizio.

Art. 6. SERVIZI CONNESSI

6.1 Assistenza

L'Aggiudicatario deve attivare e rendere operativo un servizio di assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata dell'Accordo Quadro, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un indirizzo mail e PEC. Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, almeno dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, per ogni informazione circa lo stato delle richieste di pubblicazione.

6.2 Reportistica

L'Aggiudicatario dovrà produrre e consegnare all'Amministrazione un report trimestrale che includa almeno le seguenti informazioni:

- elenco delle pubblicazioni effettuate nel periodo di riferimento;
- indicazione delle testate giornalistiche utilizzate per ciascuna pubblicazione;
- costo di ciascuna pubblicazione effettuata nel periodo di riferimento, IVA inclusa ed esclusa;
- costo complessivo delle pubblicazioni effettuate nel periodo di riferimento,
 IVA inclusa ed esclusa.

Il report dovrà essere consegnato entro **10 giorni lavorativi** dalla conclusione del trimestre cui lo stesso si riferisce



Art. 7. COORDINATORE DEL SERVIZIO (CS)

L'Aggiudicatario deve nominare, prima della stipula dell'Accordo Quadro o della consegna urgente del servizio, un proprio CS (Coordinatore del Servizio), professionalmente preparato e in grado di coordinare tutte le attività previste dal presente Capitolato.

L'Aggiudicatario deve inoltre nominare un sostituto in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del CS. I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Amministrazione prima della stipula dell'Accordo Quadro o della consegna del servizio, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

In caso di sostituzione del CS o del suo sostituto nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Amministrazione, inviando congiuntamente i riferimenti dei soggetti proposti in sostituzione.

Art. 8. PENALI SUI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Amministrazione procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, all'applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze nell'esecuzione dei servizi, rispetto ai termini e obblighi previsti dal presente Capitolato dipendano da cause imputabili all'Aggiudicatario.

In caso di ritardo rispetto alle tempistiche previste nel presente Capitolato di seguito elencate, si applicherà una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari al 3‰ (tre per mille) dell'importo netto contrattuale del singolo contratto attuativo cui il ritardo si riferisce:

- Mancato rispetto dei tempi previsti per l'invio dei preventivi (art. 5);
- Mancato invio, nei tempi previsti, dei giustificativi di stampa delle pubblicazioni effettuate (art. 5.3);
- Mancato invio della reportistica nei tempi previsti (art. 6.2).

In caso di irregolarità o inadempienze rispetto alle prestazioni previste nel presente Capitolato, come di seguito specificate, sarà applicata una penale in misura fissa di Euro 50,00 (cinquanta/00):

- Pubblicazione su testata diversa da quella concordata;



- Pubblicazione di testo diverso da quello inviato dall'Amministrazione che comporti la necessità di procedere con la pubblicazione di una rettifica;
- Mancata osservanza delle norme relative alle tempistiche di pubblicazione;
- Pubblicazione in date diverse da quelle concordate;
- Mancato funzionamento (o malfunzionamento) del servizio di assistenza di cui all'art. 6.1.

Il RUP, accertati i ritardi sulle tempistiche definite, procede all'applicazione diretta delle penali previste nel presente articolo, senza preventiva diffida, ogni volta che ne ricorrano gli estremi, con semplice comunicazione al CS tramite mail.

Le infrazioni sopra elencate sono accertate dal RUP che le comunica all'Aggiudicatario per iscritto a mezzo mail e procede ad applicare le penalità ove ritenga che le motivazioni addotte (da inviarsi all'Amministrazione entro 5 giorni successivi alla contestazione) non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità all'Aggiudicatario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni cui si riferiscono le penali medesime.

Le somme per le eventuali penalità sono decurtate dai corrispettivi contrattuali, previa emissione di apposite note di credito che l'Aggiudicatario è obbligato ad emettere a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte del RUP.

A fronte della mancata emissione delle note di credito da parte dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione può rivalersi, senza necessità di preventiva diffida, sulla cauzione definitiva. In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dall'Aggiudicatario entro e non oltre il termine di 10 giorni solari, a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione. Nel caso di mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il singolo contratto attuativo con l'Aggiudicatario quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del singolo contratto attuativo e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.



Nel caso in cui le infrazioni complessivamente contestate all'Aggiudicatario superino il numero di 5 (cinque) oppure la somma delle penali applicate su tutti i contratti stipulati raggiunga o superi il 10% della somma dei relativi importi contrattuali, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

Le penali non saranno applicate quando il mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Aggiudicatario.

Art. 9. MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per ciascun contratto attuativo l'Aggiudicatario è tenuto ad indicare nelle fatture, con voci di costo separate, i seguenti importi:

- costo per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- costo per la pubblicazione sui quotidiani;
- costo del compenso per il servizio reso.

I pagamenti, inerenti le prestazioni eseguite, verranno effettuati a seguito della emissione della relativa fattura elettronica, che dovrà essere successiva alla verifica da parte del RUP, per ogni singolo contratto attuativo, della regolare esecuzione della prestazione. Le fatture verranno liquidate solo dopo la verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell'Aggiudicatario, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello Sportello Unico Previdenziale.

L'Aggiudicatario, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 03/04/2013, deve provvedere all'inoltro delle fatture elettroniche utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché utilizzando i seguenti codici:

- Codice Univoco d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA): un_lsrm;
- Codice Univoco Ufficio (Area Patrimonio e Servizi Economali-Ufficio Gare, Approvvigionamenti e Sviluppo Edilizio): V4IMNZ.



Le fatture devono essere emesse con esposizione dell'IVA relativa con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 e dell'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 30 giorni.

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente Accordo Quadro, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, con l'impegno a comunicare all'Amministrazione ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti. Le violazioni alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. comporteranno la risoluzione dell'Accordo nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Per eventuali trattenute derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del Codice, per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva da parte dell'Aggiudicatario, lo stesso non può opporre eccezioni di sorta, né ha diritto a interessi o risarcimenti.

Art. 10. GARANZIA DEFINITIVA E RESPONSABILITA' CIVILE

Prima della data di stipula dell'Accordo Quadro o della consegna urgente del servizio, l'Aggiudicatario deve costituire garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 103 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% del valore complessivo dell'Accordo.

La cauzione o fideiussione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni e l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'Aggiudicatario per danni superiori al valore garantito.

La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve prevedere espressamente:

- la decorrenza dalla data di inizio dell'Accordo o della consegna urgente;
- la validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo;



- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione.

Alla Garanzia rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da un'autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Aggiudicatario in dipendenza dell'Accordo Quadro, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'Aggiudicatario è tenuto a reintegrare la garanzia, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo e dei singoli contratti attuativi.

Per il caso di mancato reintegro, si rinvia a quanto disposto dal precedente art. 8.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e l'Aggiudicatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all'Aggiudicatario.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al citato art. 103 del Codice.

L'Aggiudicatario a garanzia della sua responsabilità civile, dovuta a negligenza od errori professionali, deve dimostrare, al momento della stipula dell'Accordo Quadro o della consegna urgente del servizio, di avere una polizza di assicurazione della responsabilità civile.



Art. 11. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, i contratti non possono essere ceduti, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Art. 12. REVISIONE PREZZI

In considerazione della durata annuale del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, non è prevista la revisione prezzi.

Art. 13. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso nel corso di durata dell'Accordo Quadro.

I dati dovranno essere utilizzati dall'Aggiudicatario esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dei contratti attuativi e non potranno essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'Aggiudicatario sarà obbligato a:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso o a conoscenza durante l'esecuzione dei servizi;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante l'esecuzione dei servizi, neanche dopo la scadenza dell'Accordo Quadro, salvo i casi in cui l'Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dal subappaltatore o terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione dei contratti attuativi.



L'Aggiudicatario potrà tuttavia citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi nei casi in cui sia richiesto per la partecipazione a gare. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito. Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'Aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Art. 14. RISOLUZIONE E RECESSO

Risoluzione dell'Accordo Quadro

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti attuativi, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento adottato dall'Università emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;
- raggiungimento, accertato dal RUP dell'Accordo Quadro, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli contratti attuativi;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nello svolgimento del servizio;
- inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;



- risoluzione di n. 2 (due) contratti attuativi: nel caso in cui intervenga la risoluzione di due contratti attuativi, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e della mancata esecuzione degli ulteriori contratti attuativi stipulati tramite l'Accordo Quadro ed in corso di svolgimento;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti attuativi che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Accordo;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del Codice, ha l'obbligo di risolvere l'Accordo per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero per intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Risoluzione dei contratti attuativi:

- raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo del singolo contratto attuativo);
- inadempimento alle disposizioni dell'Amministrazione riguardo ai tempi di svolgimento delle prestazioni del contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto attuativo;
- mancata rispondenza delle attività a quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'offerta.

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.



Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni relative ai singoli contratti, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo Quadro o del singolo contratto attuativo.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario, il RUP assegnerà un termine entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione del singolo contratto attuativo, fermo restando il pagamento delle penali.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 103 comma 2 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto attuativo o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Aggiudicatario a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato dell'arte delle prestazioni. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato dell'arte delle prestazioni.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti attuativi in corso, stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine,



risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti attuativi basati sul medesimo Accordo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del Codice.

Recesso

L'Amministrazione potrà, in caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse a proprio insindacabile giudizio e in qualunque momento, recedere dai singoli contratti attuativi o dall'Accordo Quadro, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da notificarsi all'Aggiudicatario tramite PEC.

In caso di recesso dall'Accordo Quadro:

- non sarà consentita la stipula con l'Aggiudicatario di nuovi contratti basati sull'Accordo Quadro;
- l'Aggiudicatario sarà comunque obbligato, se richiesto dall'Amministrazione, a completare regolarmente l'esecuzione dei contratti già stipulati.

I Contratti attuativi potranno prevedere proprie clausole di recesso.

Si applicano le disposizioni di cui all'art.109 del Codice.

Art. 15. OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO L'Aggiudicatario è tenuto a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e assicurazione sociale, nonché quelle in tema di igiene e sicurezza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa), condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative; l'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati CCNL e fino alla loro sostituzione;



 osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa).

Tali obblighi vincolano l'Aggiudicatario, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti i CCNL, o receda da esse, e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione di impresa dell'Aggiudicatario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Aggiudicatario è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità nei confronti del personale adibito dall'Aggiudicatario all'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo quadro, per quanto attiene la retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.

A richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

In caso di inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o di inadempienza retributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Art. 16. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal presente appalto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del RUP, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Qualora non si raggiunga l'Accordo fra le parti, sarà competente a dirimere le controversie l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.



Il Foro di competenza è quello di Roma. E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 17. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la stipula dei contratti attuativi (spese contrattuali, imposte di bollo, imposte, etc.).